

DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

VISTA la Legge Regionale 09 agosto 2006, n. 27 concernente “Disposizioni in materia ambientale” ed in particolare l’art. 6 comma 2 che attribuisce alla Giunta regionale il potere di determinare le tariffe da applicare ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005;

VISTA la D.G.R. 13 febbraio 2004 n. 58 che ha individuato la Direzione Turismo Ambiente Energia, attuale Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, quale autorità competente regionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 59/2005;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, di seguito denominato “Decreto Tariffe IPPC”, recante “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*”, in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all’art. 18 comma 2 del D. Lgs. n. 59/2005 mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

VISTO in particolare l’art. 9 comma 4 del Decreto Tariffe IPPC secondo il quale le Regioni e le Province autonome possono adeguare ed integrare le tariffe previste dal suddetto decreto per le istruttorie ed i controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005, nel rispetto dei principi previsti dallo stesso decreto ed in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio;

VISTA la DGR 27 novembre 2008 n. 1154 che ha recepito il Decreto Tariffe IPPC prevedendo in particolare che i gestori sono tenuti a versare, per ciascuna attività istruttoria richiesta all’Autorità Competente, in itinere ovvero già conclusa, l’eventuale saldo a debito, inteso come differenza tra quanto dovuto ai sensi della nuova normativa e quanto versato a titolo di anticipo nelle more dell’emanazione della stessa, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul BURA del suddetto provvedimento;

VISTA la DGR n. 34 del 14 febbraio 2009 recante “DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Adozione linee guida per l’applicazione delle tariffe. D.G.R. 27 novembre 2008 n. 1154 proroga dei termini.”;

VISTA la DGR n. 178 del 14 aprile 2009 recante “sisma del 6 aprile 2009-prime disposizioni generali” con la quale al punto 3 del dispositivo veniva stabilito che “tutti i termini relativi a procedure e/o provvedimenti con scadenza in data successiva al 6 aprile 2009, attribuita di

benefici, sostegni ed altre utilità, ovvero afferenti alla richiesta di beni servizi e forniture, sono sospesi fino al 30 giugno 2009”;

DATO ATTO che la regolamentazione delle tariffe definite con la richiamata DGR n. 34 del 14 febbraio 2009 non ha ancora trovato attuazione, dato che i termini di pagamento sono stati prorogati al 30 giugno 2009 come da DGR 178/09 e che nelle more le Associazioni di categoria hanno manifestato, anche nell’ultimo incontro del 05.06.2009, l’opportunità di adottare criteri già in uso in altre Regioni presso le quali operano le medesime aziende

RITENUTO OPPORTUNO adeguare e integrare le tariffe ai sensi dell’art 9 del DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59” così come riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO OPPORTUNO di conseguenza abrogare l’allegato A “linee guida per l’applicazione delle tariffe istruttorie previste dal decreto tariffe ippc” alla DGR 34 del 14 febbraio 2009;

RITENUTO OPPORTUNO riconoscere ai gestori che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano già effettuato il versamento delle somme dovute ai sensi del Decreto Tariffe IPPC il diritto di richiedere alla Autorità Competente la restituzione dell’eventuale saldo a credito risultante dalla applicazione delle Linee guida in allegato;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia e il Direttore della Direzione Protezione Civile, Ambiente hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato,

- **di adottare** l’allegato 1 al presente provvedimento quale adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59 del 18.02.05”;
- **di abrogare** l’allegato A “linee guida per l’applicazione delle tariffe istruttorie previste dal decreto tariffe ippc” alla DGR 34 del 14 febbraio 2009 recante;
- **di stabilire** che viene confermato il termine per il versamento da parte dei gestori dell’eventuale saldo a debito dei costi istruttori relativi alle attività in itinere e già concluse, previsto dalla DGR n. 1154/2008, così come prorogato fino al 30/04/2009 dalla DGR 34/09 e successivamente ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2009 dalla DGR 178/09, pena l’applicazione da parte dell’autorità competente di quanto previsto all’art. 7 del DM del 24 aprile 2008;

- **di prevedere**, nei confronti gestori che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano già effettuato il versamento delle somme dovute ai sensi del Decreto Tariffe IPPC, il diritto di richiedere alla Autorità Competente la restituzione dell'eventuale saldo a credito risultante dalla applicazione delle Linee guida in allegato;
- **di disporre** la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito web della Regione Abruzzo.

Allegato 1

Attuazione normativa sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC - D.lgs 59/2005) – Adeguamenti ed integrazioni delle tariffe di cui al Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “**Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento**” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008.

Gli adeguamenti e le integrazioni delle tariffe vengono qui di seguito esposti seguendo la struttura del decreto stesso e specificando, per i soli articoli o parti degli allegati (I, II,III, IV e V), le integrazioni o gli adeguamenti effettuati.

Articolo 2 – comma 4

Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche sostanziali anche a seguito di riesame.

Ove nel calcolo della tariffa istruttoria il valore di T_i , ottenuto applicando l'adeguamento del tariffario con la componente C_{sga} , risulti inferiore al valore della componente C_d (costo istruttoria per l'acquisizione e gestione della domanda), il valore di T_i coincide con il C_d .

Articolo 3 - Tariffa relativa ai controlli

Per le prestazioni di campionamento ed analisi non ricomprese nell'allegato V del decreto ma previste in AIA, il gestore utilizzerà le tariffe fissate nel vigente Tariffario Generale dell'ARTA approvato con DGR n. 961 del 7.11.2003;

Adeguamenti dell' ALLEGATO I

Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, anche a seguito di riesame.

Adeguamento del punto

1- Costo istruttoria per acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto: C_d .

Per gli Impianti dell'Allegato I del D.Lgs. 59/05 non ricadenti nei numeri da 1) a 4) dell'allegato V del D.Lgs. 59/05 e ricadenti nella definizione di piccole imprese a norma della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, la voce **CD** è ridotta a 2000 Euro.

Adeguamenti dei punti

2- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente “qualità dell’aria”: Caria.

e

3- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente “qualità delle acque”: CH₂O.

Per il numero di emissioni e di inquinanti da considerare significativi ai fini dei costi istruttori per la verifica delle discipline di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I del decreto, il gestore adotterà i seguenti criteri:

1 – per i punti di emissione:

Sono considerati significativi quelli ricompresi nel piano di monitoraggio e controllo riportato in AIA. In caso il piano di monitoraggio non consenta una rapida identificazione dei punti di emissione, si farà riferimento al quadro riassuntivo delle emissioni conteggiando in un'unica classe, assimilata ad emissioni con nessun inquinante, quelli ad utilizzo intermittente e/o con basse portate e/o con basso contributo all'impatto complessivo dell'impianto e quindi escluse, o scarsamente includibili, in progetti di miglioramento.

Nel caso degli scarichi delle acque di prima pioggia lo scarico verrà conteggiato ai fini del calcolo della tariffa solo se le acque sono effettivamente contaminate da contatto con le fasi del processo produttivo.

2 – per gli inquinanti

Per il numero di inquinanti da considerare significativi il gestore farà riferimento agli inquinanti inseriti nel piano di monitoraggio e controllo distinguendo fra quelli regolati in AIA ai fini di contenimento/riduzione degli impatti, che vanno conteggiati, da quelli previsti principalmente a fini conoscitivi (monitoraggio) che non vanno conteggiati, avvalendosi, ove ritenuto necessario, anche delle indicazioni contenute:

- nelle “Linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili”;
- nei Brefs comunitari;

indipendentemente dal loro stato di approvazione. Tale quadro di riferimento verrà utilizzato dal gestore per elaborare la proposta di Piano di monitoraggio e controllo per le nuove domande di AIA e quindi per il calcolo della tariffa.

Il gestore, una volta individuati i punti di emissione e gli inquinanti significativi, calcolerà le componenti della tariffa per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico **CAria** e di inquinamento delle acque **CH₂O**, nel seguente modo:

- indipendentemente dalla attività IPPC o non IPPC cui sono associati, i punti di emissione verranno raggruppati secondo le classi di inquinanti emessi previste nelle corrispondenti tabelle del decreto;
- ad ogni raggruppamento verrà applicata la tabella corrispondente ricavando la cifra ad esso relativa;
- la tariffa verrà calcolata come sommatoria delle cifre ottenute per ogni raggruppamento.

Adeguamento del punto

4- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente “rifiuti”.

Per la determinazione dei coefficienti **CRP** e **CRnP** vanno conteggiate solo le quantità giornaliere medie, calcolate con riferimento alla capacità massima dell’impianto, di rifiuti in ingresso ed in uscita dall’impianto sottoposti ad operazioni R o D.

Per i rifiuti che sono gestiti in regime di deposito temporaneo il gestore verserà una tariffa forfetaria di 300 Euro.

Adeguamento del punto

5- Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali.

Per il conguaglio della tariffa istruttoria ed il calcolo del costo dell’ispezione programmata di cui all’allegato IV del decreto, il gestore utilizzerà le sole voci che hanno trovato una regolamentazione nelle condizioni di esercizio fissate nell’AIA. Analogo approccio verrà adottato dal gestore per la presentazione di nuove domande di AIA computando le sole voci applicabili al progetto esecutivo presentato.

Adeguamento del punto

6 - Riduzione del costo istruttoria per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell’impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale CSGA.

La riduzione della tariffa per gli impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 o registrati EMAS ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 è quantificata nel seguente modo:

1 – Impianti certificati ISO 14001

$$\text{CSGA} = \{[\text{CAria} + \text{CH}_2\text{O} + \text{CRP} + \text{CRnP} + (\text{CCA} + \text{CRI} + \text{CEM} + \text{COd} + \text{CST} + \text{CRA})^*] \times 0,15\} \text{ €}$$

2 – Impianti registrati EMAS

$$\text{CSGA} = \{[\text{CAria} + \text{CH}_2\text{O} + \text{CRP} + \text{CRnP} + (\text{CCA} + \text{CRI} + \text{CEM} + \text{COd} + \text{CST} + \text{CRA})^*] \times 0,25\} \text{ €}$$

* se pertinenti ai sensi di quanto stabilito nei criteri di adeguamento

In caso di impianti dotati di entrambe le tipologie di SGA il calcolo viene effettuato una sola volta per la condizione più favorevole.

Ove nel calcolo della tariffa istruttoria il valore di T_i , ottenuto applicando l’adeguamento del tariffario con la componente C_{sga} , risulti inferiore al valore della componente C_d (costo istruttoria per l’acquisizione e gestione della domanda), il valore di T_i coincide con il C_d .

Adeguamenti dell'ALLEGATO II

Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rinnovo di autorizzazione integrata ambientale.

Gli adeguamenti specificati per l'Allegato I del decreto si applicano alle corrispondenti voci fissate nell'"**ALLEGATO II Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rinnovo di autorizzazione integrata ambientale**" del decreto.

Adeguamenti dell'ALLEGATO III

Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali anche a seguito di riesame.

Per le modifiche non sostanziali che possono essere gestite in semplice regime di comunicazione non comportando l'aggiornamento dell'AIA, il gestore è tenuto a versare una tariffa forfetaria pari a 100 Euro. In relazione alla sincronizzazione delle modifiche richieste, la comunicazione potrà riguardare più di una modifica.

Adeguamenti dell'ALLEGATO IV

La Regione Abruzzo, anche in relazione ai temi di approfondimento indicati nella presente deliberazione, oltre a quanto definito nel decreto per la individuazione delle attività che devono essere considerate ai fini di valorizzare una ispezione programmata in AIA, prende a riferimento anche la definizione contenuta nella Raccomandazione del 4 aprile 2001, n. 2001/331, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, così ripresa dalla Linea Guida "Sistemi di monitoraggio" approvata con il decreto 31 gennaio 2005 (GU n. 135 del 13 Giugno 2005) del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio:

Ispezione (visita ispettiva): attività del piano di controllo, attribuita all'Autorità di controllo e caratterizzata da una certa periodicità, che può comportare:

- visite dei siti;
- valutazione dei report e delle relazioni registrate a seguito delle verifiche ambientali;
- valutazione e verifica di ogni automonitoraggio svolto da, o per conto di, gestori sugli impianti sottoposti a controllo;
- valutazione delle attività e operazioni eseguite sugli impianti sottoposti a controllo;
- analisi dei dati rilevanti raccolti dal gestore e della corretta trasmissione all'autorità competente.

In Particolare l'ARTA può verificare:

- Il corretto posizionamento e funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti quali:
 - Sistemi di abbattimento (filtri a tessuto, postcombustore, Denox, torri di lavaggio ecc);
 - Sistemi di monitoraggio delle emissioni ;
 - Autocampionatori degli scarichi;
 - Contatori;
 - Sistemi di controllo e regolazione di processo, rilevanti ai fini ambientali;
- le qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di Monitoraggio;
- la regolare trasmissione dei dati quali:

Comunicazione di adempimento alle prescrizioni AIA;

Comunicazione di eventuali malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e di monitoraggio;

Risultati dei monitoraggi effettuati;

Eventuali modifiche effettuate.

- la rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'AIA;
- l'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'AIA;
- l'osservanza delle prescrizioni gestionali contenute nell'AIA;
- gli indicatori di prestazione (consumi specifici, fattori di emissione);
- l'osservanza delle eventuali prescrizioni derivanti dal precedente sopralluogo dell'ARTA.

L'ispezione comporta sempre:

- la redazione della relativa relazione;
- la conservazione dei dati in data base.

I contenuti minimi dei controlli indicati nel decreto richiedono quindi un intervento integrativo che comporta aspetti di “adeguamento” rispetto al meccanismo di calcolo contenuto nell’**ALLEGATO IV Tariffa relativa alle attività da condurre comunque in ogni controllo (articolo 3, comma 2)**” e sintetizzato nella seguente formula:

$$Tc = \{ [CAria + CH_2O + CRP + CRnP + (CCA + CRI + CEM + COd + CST + CRA)*] \times 0,10 \} \text{ €} + 100 \text{ €}$$

* se pertinenti ai sensi di quanto stabilito nei criteri di adeguamento

– **Impianti di allevamento intensivo**

In relazione alla specificità del settore, si fissa in 1000 Euro il costo della ispezione programmata per tali impianti.